

ORIGINALE



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 65 DEL 26/07/2021

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2021 AI FINI DELLA TARI 2021-PRESA D'ATTO

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di Luglio alle ore 18:15 nella sala delle adunanze del Comune, convocato d'iniziativa del Presidente del Consiglio, il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei Signori:

	NOME	RUOLO	Presenti	Assenti
1	FROSINI ANDREA	Sindaco	X	
2	MORI LUIGI	Consigliere	X	
3	DI CAPO EVA	Consigliere		X
4	SERRI FRANCESCO	Consigliere	X	
5	PIRAS ROBERTO	Consigliere	X	
6	CANCELLERI JESSICA	Consigliere	X	
7	BICHI CATIA	Consigliere		X
8	BARAZZUOLI ISACCO	Presidente del Consiglio Comunale	X	
9	ROSCINO MARIA CHIARA	Consigliere	X	
10	GIARDINI MORENO	Consigliere	X	
11	DI MARCO ANTONIO	Consigliere	X	
12	SENESI RAFFAELLA	Consigliere	X	
13	LATTANZIO FABIO	Consigliere		X

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Giovanni Rubolino (art. 97 c. 4 lett. A del d. lgs. 267/2000).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Isacco Barazzuoli, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale del Comune suddetto, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2021/12

UNITA' ORGANIZZATIVA PROPONENTE: AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2021 AI FINI DELLA TARI 2021-PRESA D'ATTO

Il Consigliere di minoranza sig. Fabio Lattanzio annuncia voto contrario sulla presa d'atto in quanto manca come percorso amministrativo la spiegazione del differenziale economico, se dipenda dai costi differenti dagli standard, cosa su cui si dovrebbe eventualmente riflettere.

La Capogruppo di maggioranza dott.ssa Chiara Roscino afferma che dopo tutte le commissioni e le spiegazioni che sono state date ci troviamo oggi a non renderci conto neanche del punto dell'ordine del giorno al quale siamo.

La Capogruppo di minoranza sig.ra Raffaella Senesi afferma di credere che ogni consigliere abbia diritto a parlare in Consiglio a prescindere da quello che è stato detto in commissione, anche perchè tra il passaggio in commissione e oggi è passato un altro mese.

Afferma di non capire perchè le domande del proprio gruppo danno sempre fastidio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 secondo cui *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da **altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia**”*;

VISTO l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità nazionale di regolazione dei servizi pubblici, ridenominandola ARERA, anche le competenze regolatorie in materia di servizio integrato di gestione rifiuti urbani, tra cui al punto h) anche *l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale*;

VISTO il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (“MTR”) approvato con la Delibera N. 443 del 31.10.2019 dell'Autorità di regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

LE FUNZIONI DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

DATO ATTO che con l'entrata in vigore dell'MTR ARERA l'“**autorità competente**” all'approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 527 dell'art.1 della L. 147/2013, è stata identificata dalle leggi vigenti nell'Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad approvare le entrate tariffarie definite dall'“Ente territorialmente competente”;

RILEVATO che per quanto riguarda il procedimento di approvazione del PEF annuale la richiamata Delibera ARERA N. 443/2019 dispone che l'Ente territorialmente competente (ETC) debba provvedere:

- all'acquisizione delle parti del Piano economico-finanziario predisposte dai singoli Gestori, comprese le amministrazioni comunali per i dati di loro diretta competenza;
- alla validazione, direttamente o per il tramite di un terzo indipendente, dai dati trasmessi dai singoli gestori, ai fini della verifica della loro ammissibilità al riconoscimento tariffario;
- all'aggregazione in unico PEF delle parti del PEF dei singoli gestori;
- all'assunzione delle altre decisioni di sua competenza, tra cui i criteri di ripartizione tra i singoli Comuni dei costi di livello sovracomunale;
- alla determinazione, ad esito delle attività sopra richiamate, del Piano economico-finanziario di ciascun Comune compreso nel territorio di sua competenza, che assume efficacia ai fini di approvazione della TARI;
- alla trasmissione del Piano economico finanziario ad ARERA per la sua finale approvazione, salvo eventuali modifiche da parte dell'Autorità nazionale che peraltro rilevarebbero solo per la TARI degli anni successivi;

ACCLARATO che nell'ambito Toscana Sud le funzioni dell'Ente territorialmente competente nel procedimento di approvazione del PEF, attribuite dalla delibera ARERA N. 433/19, sono di competenza dell'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della delibera dell'Assemblea N. 9/2020 secondo cui *“L'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali.”*;

DATO ATTO pertanto che, a seguito dell'introduzione del Nuovo Metodo Tariffario ARERA, spetta all'Autorità d'Ambito assumere le “pertinenti determinazioni” in ordine al Piano Economico-finanziario ed ai Corrispettivi del servizio, che hanno efficacia vincolante ai fini della determinazione dell'importo complessivo del costo del servizio da finanziare con la TARI, salvi gli effetti delle eventuali successive modifiche conseguenti al procedimento di approvazione da parte di ARERA

INDIVIDUAZIONE DEI GESTORI DELLE SINGOLE PARTI DEL SERVIZIO RIFIUTI

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1.4 della Delibera ARERA N. 57/2020, in presenza di una pluralità di Gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità;

PRESO ATTO che l'Autorità d'Ambito in quanto Ente territorialmente competente ha identificato i seguenti Gestori dei singoli servizi del ciclo integrato presso l'Ambito ATO Toscana Sud:

- a. *per le attività di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati, di spazzamento e di lavaggio, di trattamento e recupero delle frazioni differenziate secche, nonché*

di alcune attività accessorie (ad es. avvio a recupero del CSS, gestione discariche post-mortem, etc.): nel Gestore SEI Toscana Srl, affidatario della concessione ATO Toscana Sud;

- b. *per le attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani residui, organici e terre di spazzamento: nell'Autorità d'Ambito medesima, per questa prima fase transitoria fino all'adozione del provvedimento di ARERA sulle tariffe degli impianti, ed avvalendosi dei Terzi Gestori Impianti quali "meri prestatori d'opera";*
- c. *per le attività gestite direttamente dai Comuni (ad es. accertamento e riscossione tributo, spazzamento, servizi opzionali compresi quelli commissionati a SEI Toscana): nelle singole Amministrazioni comunali;*

VALIDAZIONE DEI DATI FORNITI DAL GESTORE SEI TOSCANA

CONSIDERATO che l'art. 6 della delibera 443/2020 dispone che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente corredandolo dalle informazioni e dagli atti necessari alla sua "Validazione" che *"consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore"*;

PRESO ATTO che l'Autorità d'Ambito ha affidato la procedura di Validazione della parte trasmessa dal gestore SEI Toscana ("PEF Grezzo d'Ambito SEI" 2019 e 2021) ad un soggetto terzo qualificato ed indipendente ("Validatore"), selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica;

DATO ATTO che con Nota Prot. n. 6469 del 01.03.2021 (ns. Prot. n. 1392/2021) e poi in via definitiva con nota Prot. n. 17575 del 01.06.2021 (ns. prot. 3445/2021) SEI Toscana ha trasmesso ad ATO Toscana Sud il "PEF Grezzo" d'Ambito per gli esercizi 2019 e 2021, redatti in applicazione dell'MTR ARERA, sui quali si sono sviluppate le dettagliate verifiche di coerenza e congruità condotte dal Validatore, che ha anche valutato puntualmente i rilievi espressi su alcune poste del PEF Grezzo da parte dell'Autorità d'Ambito in un procedimento partecipato con il Gestore;

VISTE

- la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 9 del 12.05.2021 con la quale si è preso atto della Relazione di Validazione sul PEF ARERA per la parte SEI Toscana relativa all'esercizio 2019, trasmessa con nota Prot. n. 1258 del 23.3.2021 (ns Prot.n.2024/2021 e 2025/2021) dal Terzo Validatore, ai fini del Conguaglio, nonché delle seguenti risultanze rispetto ai valori del PEF Grezzo trasmesso da SEI Toscana:
 - per l'esercizio 2019 le poste giudicate non ammissibili dal Validatore ammontano a € 2.109.132, portando l'importo totale ammesso a riconoscimento tariffario, ante detrazioni per Proventi da recuperi, al valore di € 122.644.508, superiore per € 1.314.788 (+1,08%) a quello calcolato secondo il Contratto di Servizio;
- la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 15/2021 del 17.06.2021 con la quale:

- si è preso atto della revisione condotta da SEI Toscana sul proprio PEF Grezzo tra la prima e l'ultima versione che ha portato il valore complessivo da € 146.441.582 a € 136.052.021;
- si è preso atto della Relazione di Validazione sul PEF ARERA per la parte SEI Toscana relativa all'esercizio 2021, trasmessa con nota Prot. n. 1319 del 04.06.2021 (ns Prot. n. 3510/2021) dal Terzo Validatore, ai fini delle risultanze rispetto ai valori del PEF Grezzo trasmesso da SEI Toscana:
 - per l'esercizio 2019 confermate quelle già definite con la succitata delibera;
 - per l'esercizio 2021 le poste giudicate non ammissibili dal Validatore ammontano a € 129.379 portando l'importo totale ammesso a riconoscimento tariffario ante detrazioni per Proventi da recuperi al valore di € 135.922.642;

RIPARTIZIONE COMUNALE DEL PEF D'AMBITO SEI TOSCANA

VISTO il prospetto allegato 1A alla presente delibera "Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano il PEF 2021" relativo al Corrispettivo di Ambito ante l'applicazione dei limiti;

CONSIDERATO che, come chiarito da ARERA con la delibera 57/2020 e la Determina N. 2/2020 DRIF:

- nel caso di applicazione della TARI e quindi di differenziazione dei corrispettivi del servizio su base comunale (come in tutti i Comuni di ATO Toscana Sud), il piano economico-finanziario va redatto, validato, trasmesso e approvato a livello di singolo Comune, ciascuno dei quali è configurato come distinto "ambito tariffario"
- i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più "ambiti tariffari", sono attribuiti a ciascuno di essi:
 - a) tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;
 - b) in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità;
- Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario;

VISTA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 15/2021 del 17.06.2021 con la quale:

- Nella Relazione Allegato A si riporta la determinazione puntuale dei parametri ("driver") da utilizzare per la ripartizione tra i singoli Comuni delle singole voci del PEF d'Ambito SEI Toscana (annualità 2019 e 2021);
- si è dato atto che, sulla base dei parametri di ripartizione così determinati, l'incidenza di ciascun Comune sul totale corrisponde per l'annualità 2021 alla rispettiva quota sul Corrispettivo d'Ambito 2021 di Competenza (al netto del Corrispettivo Impianti) calcolato ai sensi del Contratto di Servizio, come indicata alla voce (D) del Prospetto Allegato 1;

EFFETTI DELLO SHARING DEI PROVENTI DA RECUPERI

VISTO l'art. 2.2 dell' MTR ARERA che, nel definire le componenti delle entrate tariffarie da riconoscere al Gestore, porta in detrazione i proventi della cessione sul mercato o al CONAI di

materiale recuperato, non per l'intero importo come era previsto per il Contratto di servizio, ma al netto di una quota assegnata al gestore della raccolta differenziata, calcolata applicando un fattore di "Sharing" stabilito dall'Ente territorialmente competente all'interno di un intervallo di valori previsto dall'MTR;

VISTA la delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 15/2021 del 17.06.2021 che ha stabilito i criteri di determinazione del Fattore di sharing, da applicare nel PEF 2021 al valore lordo dei proventi da recuperi pari a € 9.935.644, che comportano una retrocessione a favore del Gestore pari nel complesso dell'Ambito a € 2.796.872, non prevista invece nel Contratto di Servizio, con conseguente maggior onere a carico delle tariffe;

RILEVATO che, per effetto della detrazione dei proventi da recuperi ammessa solo per la quota di € 7.138.772 non retrocessa al gestore, l'importo totale ammesso a riconoscimento tariffario nel PEF 2021 SEI Toscana, post detrazioni per Proventi da recuperi, ammonta nel 2021 a € 128.783.869;

CONSIDERATA la rilevanza nell'esercizio 2021 del fattore di Sharing dei proventi da recuperi, richiedendo quindi, sulla base dei dati comunicati dall'Autorità d'Ambito, di scindere la quota sul totale d'Ambito di competenza di ciascun Comune tra:

- la componente relativa ai costi da applicare al monte costi d'Ambito di complessivi € 135.922.642, con conseguente quantificazione del Corrispettivo quota SEI Toscana ante detrazione per proventi nell'importo indicato alla voce (I) dell'Allegato 1;
- la componente relativa ai ricavi da applicare al monte proventi d'Ambito di complessivi € 9.935.644, con conseguente quantificazione della detrazione netta per proventi, post applicazione del fattore di sharing, nell'importo indicato alla voce (N) dell'Allegato 1;

CALCOLO PER COMUNE DEL CORRISPETTIVO D'AMBITO ARERA 2021 ANTE CONGUAGLI E LIMITI

RILEVATO che, applicando le detrazioni per proventi da recuperi, come sopra determinate al netto del fattore di sharing, il Corrispettivo di competenza SEI Toscana dell'esercizio 2021 ammonta per il Comune di Monteriggioni al valore di € 1.167.721 indicato alla voce (O) del Prospetto Allegato 1A alla presente Delibera;

VISTA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n.12 del 26.05.2021, relativa alla determinazione del Corrispettivo Impianti ai fini dell'imputazione nel PEF TARI 2021, e la Delibera n. 15/2021 del 17.06.2021 che ha approvato le voci CTS e CTR ai sensi del MTR ARERA relative ai costi delle attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani residui, organici e terre di spazzamento in continuità con le Convenzioni vigenti, previa Validazione da parte del Revisore Unico dell'Autorità trasmessa con nota prot. ATS n. 3614 del 10.06.2021;

RILEVATO che nelle predette Delibere dell'Assemblea d'Ambito n. 12 e n. 15/2021 l'ammontare del Corrispettivo Impianti ai fini dell'imputazione nel PEF TARI a carico del Comune di Monteriggioni ammonta nell'esercizio 2021 a € 617.411 importo indicato alla voce (P) dell'Allegato 1;

CALCOLATO pertanto il Corrispettivo d'Ambito 2021 ARERA per il Comune di Monteriggioni, quale somma della componente SEI Toscana e della componente Impianti, nell'importo complessivo di € 1.785.132 indicato alla voce (Q) dell'Allegato 1° ante rata conguaglio 2018 e 2019;

CALCOLO PER COMUNE DEL CONGUAGLIO 2019 IN BASE AL COEFFICIENTE DI GRADUALITA

VISTO l'art. 15 dell'MTR ARERA che ne dispone un'applicazione retroattiva agli esercizi 2018 e 2019, con conseguente ricalcolo delle Entrate tariffarie e dei Corrispettivi dei Gestori secondo le nuove regole dell'MTR e confronto dei relativi esiti con i corrispondenti valori applicati nei PEF 2018 e 2019 approvati dai Consigli comunali, con conseguente determinazione di un conguaglio da porre a carico delle tariffe rispettivamente dell'esercizio 2020 e 2021;

VISTO l'art. 16 dell'MTR ARERA secondo il quale la determinazione dei conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 avviene non in misura piena ma applicando una decurtazione in funzione dei valori del "*coefficiente di gradualità*" determinato dall'Ente territorialmente competente per ciascun Comune;

VISTA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 9 del 12.05.2021 con la quale è stato determinato l'importo del Conguaglio 2019 del Comune di Monteriggioni come riportato nell'Allegato 7 alla DA n.9/2021;

RITENUTO che, secondo quanto consentito dall'MTR ARERA, l'imputazione sul PEF del predetto valore del Conguaglio 2019 può essere dilazionata in 4 esercizi a partire dal PEF 2021;

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n.26/2020 che riporta all'Allegato 7 il valore del Conguaglio ARERA per l'anno 2018 relativo al Comune di Monteriggioni da imputare sui PEF in 4 rate annuali;

RILEVATO che, secondo i dati comunicati dall'Autorità d'Ambito, per il Comune di Monteriggioni:

- il valore della rata da imputare nel PEF 2021 del Conguaglio 2019 è indicato nella riga (S) dell'Allegato 1A, mentre la rata di competenza del Conguaglio 2018 è riportata nella riga (R) dell'Allegato 1;
- il Corrispettivo d'Ambito comunale ARERA 2021, comprensivo delle rate dei conguagli 2018 e 2019, è pari all'importo di € 1.787.644 indicato nella riga (T) dell'Allegato 1A, con un incremento rispetto al Corrispettivo d'Ambito 2020 pari alla percentuale del 17,242% indicata al punto (Z) dell'Allegato 1;

COSTI DEL PEF 2021 DI DIRETTA COMPETENZA COMUNALE

VISTO il prospetto allegato 1B alla presente delibera "PEF 2021 Dati di diretta competenza comunale"

VISTO che, a seguito dell'accentramento all'Ente Territorialmente Competente delle competenze in materia di predisposizione del PEF e di suo invio ad ARERA per la definitiva approvazione, le Amministrazioni comunali dell'Ambito Toscana Sud devono trasmettere all'Autorità d'Ambito i dati sui costi di propria diretta competenza da includere nel PEF ARERA 2021, identificabili nelle tre seguenti componenti:

- a) Costi dei servizi gestiti in economia dal Comune (Accertamento e Riscossione tributo TARI, Spazzamento) o comunque sostenuti per attività inerenti la gestione dei rifiuti (ad es. costi del personale adibito a questa attività);
- b) Costi dei servizi opzionali attivati con il Gestore SEI Toscana, distinguendo tra servizi inclusi o esclusi nel perimetro di regolazione ARERA;
- c) Perdite/accantonamenti su crediti TARI e TIA;

DATO ATTO che con nota Prot. 4336 del 12.03.2021, l'Amministrazione comunale ha trasmesso all'Autorità d'Ambito la versione definitiva dei dati di propria competenza relativi all'esercizio 2021, accompagnati da dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Legale Rappresentante;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 7 del 12.05.2021 che ha approvato lo schema di Accordo procedimentale sui servizi opzionali, che introduce ai fini PEF ARERA la possibilità per i Comuni di utilizzare, su base facoltativa, margini di crescita ancora disponibili rispetto ai Limiti di crescita ARERA relativi ai Servizi Base;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 14/2021 del 17.06.2021 in cui si dà atto che le funzioni di Validazione dei dati trasmessi dalle Amministrazioni comunali sono state svolte dall'Autorità d'Ambito, che ha verificato la coerenza dei dati con le indicazioni dell'MTR ARERA, accertando anche il rispetto dei limiti di crescita annua salvo che lo scostamento non sia motivato integralmente dall'incremento delle perdite su crediti e degli accantonamenti a fondi rischi su crediti;

ACCERTATO che i costi del PEF 2021 di diretta competenza comunale, come validati dall'Autorità d'Ambito e risultanti dalla determinazione ricognitiva del Direttore dell'Autorità d'Ambito N. 151/2021, sono rappresentati, nel totale e nelle sue componenti, nell'Allegato 1B;

CONGUAGLIO 2020

VISTO che il Comune di Monteriggioni si è avvalso dell'opzione di cui all'art. 107 comma 5 del DL 18/2020 che consentiva di approvare la TARI 2020 mantenendo le medesime entrate tariffarie del 2019, e di dilazionare al 31.12.2020 l'approvazione del PEF 2020, la cui differenza rispetto al PEF 2019 sarebbe stata portata a conguaglio della TARI nel triennio successivo;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. 14/2021 del 17.06.2021 che riporta in Allegato 4 i valori del Conguaglio 2020 complessivo e il Conguaglio 2020 relativo al Corrispettivo SEI Toscana, ante e post detrazioni ex art.1.4;

VISTO il prospetto Allegato 2 alla presente delibera "Conguaglio 2020 dovuto a SEI Toscana e relative modalità di copertura";

RILEVATO che per il Comune di Monteriggioni il valore del Conguaglio 2020 relativo al Corrispettivo SEI Toscana ante detrazioni risulta a debito per l'importo di € 66.250,00 di cui alla riga (A) del prospetto Allegato 2;

CONSIDERATO che, anche alla luce delle indicazioni espresse dall'amministrazione Comunale, nella Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 14/2021 del 17.06.2021, l'importo del Conguaglio Corrispettivo 2020 (ante detrazioni) è stato coperto con il fondo connesso all'emergenza Covid-19 per le funzioni fondamentali dell'anno 2020 (cd "Fondone") per l'importo totale di € 66.250,00 di cui alla riga (C) del prospetto Allegato 2;

RILEVATO che con riferimento alle detrazioni per finanziamenti regionali o per disservizi applicate in riduzione del PEF 2019 (e replicate nel fatturato 2020), il loro valore per il Comune di Monteriggioni differisce dalle omologhe detrazioni applicate nel PEF 2020 per l'importo di € 7.804,00 riportato alla riga (F) del prospetto Allegato 2, che costituisce il Conguaglio Detrazioni 2020;

CONSIDERATO che nella Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 14/2021 del 17.06.2021, dopo utilizzo in compensazione del Bonus RD 2021 (riga (G) del prospetto Allegato 2), il Conguaglio Detrazioni 2020 è pari all'importo indicato nella riga (I) del prospetto Allegato 2;

RILEVATO che per il Comune di Monteriggioni il Conguaglio 2020 dovuto a SEI Toscana da imputare sul PEF 2021, quale somma algebrica del Conguaglio Corrispettivo e del Conguaglio Detrazioni, risulta pari al valore riportato alla riga (L) del prospetto Allegato 2 e dunque paria a € 0;

CALCOLO PER COMUNE DEL PEF ARERA 2021 ANTE E POST LIMITI

VISTO il prospetto Allegato 3A alla presente delibera "PEF Comunali 2021 (ante detrazioni)";

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. 15/2021 del 17.06.2021 che determina per ciascun Comune il valore del PEF 2021 ante applicazione dei limiti e istanze di supero;

RILEVATO che, secondo i dati comunicati dall'Autorità d'Ambito, per il Comune di Monteriggioni il valore del PEF 2021 ante applicazione dei limiti alla crescita tariffaria ammonta ad € 2.213.967 importo riportato nella riga (F) del predetto prospetto Allegato 3A, quale somma di:

- corrispettivo di Ambito comprensivo delle rate dei conguagli 2018 e 2019 IVA inclusa di cui alla riga (C);
- costi di diretta competenza comunale (compresi servizi opzionali e accantonamenti) di cui alla riga (D);
- quota del conguaglio 2020 dovuto a SEI Toscana imputato nel PEF 2021 di cui alla riga (E);

VISTO l'art. 4 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ARERA, secondo il quale il totale dei costi ammissibili al PEF non può superare un limite di crescita rispetto all'anno precedente, variabile da un minimo dell'1,2% ad un massimo del 6,6%, calcolato come somma algebrica dei seguenti parametri:

- Il tasso di inflazione programmata, pari all' 1,7%;
- Il coefficiente di recupero di produttività (in detrazione), variabile da un minimo dello 0,1% ad un massimo dello 0,5%, fissato discrezionalmente dall'Ente territorialmente competente (ETC);
- Il coefficiente per la variazione delle caratteristiche del servizio (QL), variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 2%, fissato dall'ETC sulla base di una valutazione dei fattori che incidono sulla qualità de servizio;
- Il coefficiente per la variazione di perimetro (PG), variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 3%, fissato dall'ETC sulla base di una valutazione dei fattori che comportano una variazione elle attività effettuate dal gestore;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. 10 del 26.05.2021 che per ciascun Comune determina il valore del limite alla crescita tariffaria ai sensi dell'art. 4 dell'MTR ante rettifiche per servizi opzionali e per conguaglio 2020;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. 14/2021 del 17.06.2021 che per ciascun Comune determina il valore del limite alla crescita tariffaria post rettifiche per Servizi Opzionali e per Conguaglio 2020, nonché il valore del PEF 2021 corrispondente a tale limite applicato al valore del PEF 2019, in quanto ultimo PEF rilevante ai fini tariffari;

RILEVATO che per il Comune di Monteriggioni:

- il valore finale del limite alla crescita tariffaria pari alla percentuale del 6,419% è riportato alla riga (M) dell'Allegato 3A quale somma del valore di cui alla DA n.10/2021 riportato nella riga (H) e delle rettifiche per Servizi Opzionali e Conguaglio 2020 riportati rispettivamente alle righe (I) e (L);
- il valore del PEF 2021 corrispondente all'applicazione del Limite predetto al valore del PEF 2019 ammonta a € 2.029.784 ed è riportato alla riga (N);

APPURATO che per il Comune di Monteriggioni il valore del PEF 2021 ante applicazione dei limiti di cui alla riga (F) pari a € 2.213.967 è superiore al valore del PEF 2021 corrispondente al Limite alla crescita tariffaria riportato alla riga (N) pari a 2.029.784 con un'eccedenza riportata alla riga (O) di € 184.183;

DATO atto che, dopo aver considerato l'eventuale effetto dell'istanza di supero di cui alla riga O, il Comune di Monteriggioni ha deciso di non presentare istanza di superamento dei limiti di crescita e pertanto il valore del PEF 2021 (ante detrazioni) è pari all'importo indicato nella riga (U) pari a € 2.029.784, che, rispetto al PEF dell'anno di riferimento per il calcolo dei limiti (2019), presenta le seguenti variazioni:

- la variazione assoluta riportata nella riga (Z) pari a € 122.425;
- la variazione percentuale riportata nella riga (AA) pari a € 6,419%;

DETRAZIONI DAL PEF 2021

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1.4 della Determinazione ARERA N. 2/2020, e senza effetti sul calcolo dei Limiti di Crescita, è possibile portare in detrazione dal PEF le componenti approvate dall'Ente territorialmente competente, che si distinguono tra:

- detrazioni di diretta competenza comunale;
- detrazione per finanziamenti regionali;

VISTO il prospetto "Detrazioni" Allegato 3B alla presente delibera;

DATO ATTO che l'importo delle Detrazioni di diretta competenza comunale è riportato alla riga (A) del prospetto Allegato 3B quale somma delle singole componenti riportate nel prospetto Allegato 1B ed ammonta a € 4.524;

VISTA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 11 del 26.05.2021 che ha stabilito le seguenti destinazioni dei finanziamenti regionali da portare in detrazione dal PEF 2021:

- i. un importo complessivo di € 751.324 a titolo di Bonus RD da ripartire tra i Comuni dell'Ambito Toscana Sud con percentuali di Raccolta Differenziata certificate nel 2019 superiori alla media di Ambito;
- ii. un importo complessivo fino ad un massimo di € 500.000 da ripartire tra i Comuni per i quali è stata presentata istanza di superamento dei limiti di crescita tariffaria per attivazione di nuovi servizi da parte del Gestore SEI Toscana, a copertura parziale del valore dell'istanza fino ad un massimo del 25%;

RILEVATO che la detrazione per finanziamenti regionali corrispondente al Bonus RD attribuita nel 2021 al Comune di Monteriggioni dalla predetta delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 11/2021 ammonta ad e 42.357importo indicato alla riga (B) del prospetto Allegato 3B, che viene portato in compensazione dell'eventuale Conguaglio Detrazione 2020 a debito del Comune per l'importo indicato alla riga (C) pari a € 7.804, determinando pertanto l'importo residuo pari a € 34.553 riportato alla riga (D) da portare in detrazione nel PEF 2021;

DATO ATTO che possono essere portati in detrazione dal PEF 2021 anche i Conguagli 2020, qualora a credito del Comune:

- per l'importo indicato alla riga (G) relativo al Corrispettivo ante detrazioni, al netto dell'eventuale utilizzo a compensazione del Conguaglio Detrazioni 2020 a debito del Comune;
- per l'importo indicato alla riga (H) relativo al Conguaglio Detrazioni 2020;

RILEVATO che il totale delle Detrazioni da imputare al PEF 2021 quale somma delle voci sopra indicate ammonta a € 39.077 riportato alla riga (N);

DATO ATTO che alla riga (O) è riportato il valore del Debito per conguaglio detrazioni non coperto a PEF 2021 che per il Comune di Monteriggioni risulta pari a € 0;

ESITO FINALE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 DEL COMUNE

VISTO il prospetto Allegato 4 alla presente Delibera, redatto secondo il modello “Appendice 1” allegato alla delibera ARERA 443/2019 e messo a disposizione dall’Autorità d’Ambito nell’Area riservata del sito dell’Autorità, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2021 del Comune di Monteriggioni;

RILEVATO che il valore complessivo dei costi (“Entrate tariffarie”) del Piano economico-finanziario per l’esercizio 2021 (comprensivo del conguaglio 2018 e 2019) del Comune di Monteriggioni, come messo a disposizione dall’Autorità d’Ambito, è pari all’importo di € 2.030.119 risultante alla riga (47) del prospetto Allegato 4, così composto:

- componenti di parte Fissa per l’importo di € 546.384 indicato alla riga (45);
- componenti di parte variabile per l’importo di e € 1.483.735 indicato alla riga (22);

VISTO il prospetto Allegato 5 alla presente Delibera, come elaborato dall’Autorità d’Ambito, che espone l’esito finale del PEF 2021 del Comune di Monteriggioni con le seguenti risultanze:

- totale delle entrate tariffarie ($\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$) che corrisponde al totale dei costi del PEF ante Detrazioni per l’importo riportato alla riga (C) pari a € 2.029.784;
- totale Detrazioni per l’importo riportato alla riga (D) pari a € 39.077;
- totale PEF 2021 post Detrazioni per l’importo riportato alla riga (E) paria € 1.990.707;

confrontato con l’importo, riportato alla riga (F) PARI A € 1.865.995, del PEF post detrazioni dell’esercizio di riferimento per il calcolo dei limiti (anno 2019), con una variazione percentuale riportata alla riga (G) paria 6,68 punti percentuali;

VISTO l’art. 2 dell’MTR ARERA che classifica tutte le componenti che concorrono a formare il PEF in componenti di costo fisse e componenti di costo variabile;

VISTO l’art. 3 dell’MTR ARERA che dispone che la variazione rispetto all’anno precedente delle componenti di costo variabile non può eccedere il 20%, trasferendo l’eventuale eccedenza in aumento (o in diminuzione) alle componenti di costo di parte fissa;

VISTO l’esito, come rappresentato nell’Allegato n. 5, della verifica del rispetto del limite di variazione della parte variabile rispetto all’anno precedente, con attribuzione alla parte fissa dell’eventuale eccedenza rispetto al limite di variazione della parte variabile;

ALTRI ELEMENTI ISTRUTTORI

VISTA la nota dell’Autorità d’Ambito Prot. 3784 del 21.06.2021, con la quale l’Amministrazione comunale è stata informata che con atto di accertamento tecnico in esecuzione del mandato conferito con la Delibera dell’Assemblea n. 16/2021 del 17.06.2021, il Direttore Generale dell’Autorità ha:

- determinato il Piano Economico finanziario 2021 del Comune Monteriggioni , redatto in conformità allo schema previsto dal MTR ARERA e riportato nell’Allegato 4;

- precisato che il PEF 2021 così determinato sarà trasmesso entro il termine stabilito di 30 giorni all'Autorità nazionale ARERA per la sua finale approvazione;

VISTO il comma 653 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui i Comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard per la determinazione dei costi” del servizio rifiuti;

VISTO il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti nel Comune di Monteriggioni, indicato alla riga 75 dell'allegato 4, inferiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi dell'art. 1 c. 653 della Legge n. 147/2013, riportato alla riga (76);

VISTA la Relazione “Progetto comunale di Sintesi” per l'esercizio 2021 predisposta dal Gestore, di cui all'Allegato 6;

CONSIDERATO che, nell'ambito del PEF 2021, non sono stati inseriti gli importi dei crediti T.I.A. riportati nelle comunicazioni inviate da SEI Toscana S.r.l. all'ATO Rifiuti Toscana Sud in data 6 ottobre 2020, Prot. 23813, e in data 30 dicembre 2020, Prot. 34489, con le quali sono state trasmesse le dichiarazioni di inesigibilità su «crediti T.I.A. ex Siena Ambiente», a fronte della documentazione rilasciata da Andreani Tributi S.r.l., in quanto – a seguito del ricevimento di tali comunicazioni – il Comune di Monteriggioni ha prontamente contestato che, dall'analisi delle dichiarazioni di inesigibilità formulate da Andreani Tributi S.r.l. e dalla relativa documentazione allegata, non risultava compiutamente dimostrata l'attività esecutiva svolta per il recupero dei crediti T.I.A. vantati dal Comune, né tanto meno i termini in cui è stata effettuata la notifica degli atti di riscossione, ove non andati a buon fine, ribadendo di conseguenza che i crediti indicati come inesigibili non avrebbero potuto essere riconosciuti, sino a quando non fosse stato dimostrato che la società incaricata dal Gestore per la riscossione dei crediti T.I.A. aveva effettivamente attivato ogni idonea azione per il recupero delle stesse somme;

CONSIDERATO che, a fronte di tale contestazione da parte del Comune, ATO Rifiuti Toscana Sud ha ritenuto di non riportare alcuna voce a titolo di crediti inesigibili T.I.A. nel PEF 2021, rimandando la loro quantificazione ed il loro eventuale inserimento al PEF 2022, con una decisione su cui il Comune di Monteriggioni si è riservato ogni azione reputata idonea a salvaguardare la posizione dei propri contribuenti, senza che l'approvazione del PEF 2021 significhi accettazione delle proposte formulate in tal senso da parte dell'ATO Rifiuti Toscana Sud o da SEI Toscana S.r.l.;

TENUTO CONTO che con Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 – DL Sostegni con l'art. 30 comma 5 ha disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30 giugno 2021 sganciandolo dai termini fissati per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023;

PRESO ATTO che il D.L. 30 Giugno 2021, n. 99 ha modificato l'art. 30 comma 5 del D.L. 41/2021 prorogando il termine al 31 Luglio 2021 per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti in materia di TARI;

PRESO ATTO che la presente proposta è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta 28 giugno 2021 e in data 23 luglio 2021;

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, i pareri in ordine alla regolarità tecnica rilasciati dai Responsabili dell'Area Tecnico Lavori Pubblici e Economico-Finanziaria e il parere in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 - comma 1 - lett. b) del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 10-10-2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07-12-2012, n. 213;

Tutto ciò premesso

Con Consiglieri presenti: 11

Votanti: 11

Favorevoli: 9

Contrari: 2 (Senesi, Lattanzio)

Astenuti: 0

A maggioranza dei voti resi in forma palese per appello nominale,

DELIBERA

- 1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di prendere atto che, per effetto dell'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 e dell'entrata in vigore nel 2020 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), la competenza in materia di approvazione del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti di ogni Comune è assegnata all'Autorità nazionale ARERA, che approva il PEF predisposto dall'Ente Territorialmente competente, le cui funzioni nell'ambito ATO Toscana Sud sono esercitate dall'Autorità d'Ambito;
- 3) di dilazionare in 4 esercizi, secondo quanto consentito dall'MTR ARERA, il valore del conguaglio 2019 da imputare sul PEF 2021 del Comune di Monteriggioni, come riportato nell'Allegato 7 della Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 9 del 12.05.2021;
- 4) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 1A alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il Corrispettivo d'Ambito dell'esercizio 2021 del Comune di Monteriggioni comprensivo delle rate di conguaglio 2018 e 2019, calcolato secondo il MTR ante applicazione dei limiti alla crescita tariffaria;
- 5) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 1B alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito sulla base delle indicazioni pervenute dall'Amministrazione Comunale, che espone dettagliatamente tutte le componenti di costo di diretta competenza del Comune, nonché le Detrazioni di diretta competenza comunale;

- 6) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 2 alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il Conguaglio dell'esercizio 2020 ex art. 107 del Comune di Monteriggioni e le relative modalità di copertura;
- 7) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 3A alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il PEF ante detrazioni dell'esercizio 2021, post applicazione dei limiti e eventuale istanza di supero, del Comune di Monteriggioni;
- 8) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 3B alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità di Ambito, che espone dettagliatamente tutte le detrazioni che concorrono a formare il PEF dell'esercizio 2021 del Comune di Monteriggioni;
- 9) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 4 alla presente delibera, redatto secondo il modello "Appendice 1" allegato alla Delibera ARERA 443/2019, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2021 del Comune di Monteriggioni come elaborato dall'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud;
- 10) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 5 alla presente Delibera che rappresenta l'esito finale del PEF 2021 del servizio rifiuti del Comune di Monteriggioni comprensivo della verifica del rispetto del limite di variazione della parte variabile rispetto all'anno precedente con attribuzione alla parte fissa dell'eventuale eccedenza rispetto al limite di variazione della parte variabile;
- 11) di prendere atto che il Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito:
 - ha predisposto, con atto di accertamento tecnico in esecuzione del mandato conferito con la Delibera dell'Assemblea n. 16/2021 del 17.06.2021, la determinazione del Piano Economico Finanziario 2021 del Comune di Monteriggioni che, nelle more della finale approvazione di ARERA, è comunque già efficace ai fini della TARI;
 - provvederà ad inviare, entro il termine di 30 giorni, la documentazione richiesta da ARERA per la sua definitiva approvazione del PEF 2021 tra cui la presente deliberazione;
 - informerà tempestivamente l'amministrazione comunale in ordine agli esiti della procedura di approvazione del PEF 2021 da parte di ARERA, per gli eventuali conseguenti provvedimenti;
- 12) di prendere atto che il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti è inferiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013;
- 13) di prendere atto dei contenuti della Relazione "Progetto comunale di Sintesi" per l'esercizio 2021 predisposta dal Gestore, di cui all'Allegato 6;

- 14) di dare atto che l'intervenuta approvazione del PEF 2021, che non riporta alcuna voce a titolo di crediti inesigibili T.I.A. non significa accettazione delle proposte formulate in tal senso da parte dell'ATO Rifiuti Toscana Sud o di SEI Toscana S.r.l., finalizzate a rimandare la loro quantificazione ed il loro eventuale inserimento nel PEF 2022, con una decisione su cui il Comune di Monteriggioni si è riservato ogni azione reputata idonea a salvaguardare la posizione dell'Ente e dei propri contribuenti;
- 15) di trasmettere la presente deliberazione all'Autorità di Ambito per gli adempimenti di sua competenza;
- 16) di prendere atto del parere favorevole dell'Organo di Revisione.

Successivamente con separata votazione,

Con Consiglieri presenti: 11

Votanti: 11

Favorevoli: 9

Contrari: 2 (Senesi, Lattanzio)

Astenuti: 0

A maggioranza dei voti resi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Dott. Isacco Barazzuoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Rubolino